

PROCESSI LUMACA: PRESIDENTE CORTE D'APPELLO RIGA, "RICHIESTE DI INDENNIZZO RADDOPPIATE"

5 Febbraio 2026



L'AQUILA - Sono in netto aumento i casi di richieste di indennizzo per i procedimenti giudiziari troppo lunghi.

Lo ha detto a chiare note il presidente vicario della Corte di appello dell'Aquila, Fabrizio Riga, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si è tenuta nel palazzo di giustizia del capoluogo di regione.

Questi risarcimenti sono possibili grazie alla legge Pinto che garantisce il diritto all'equa riparazione per i danni subiti a causa della durata irragionevole dei processi in Italia. Consente alle parti di ottenere un indennizzo (400-800€ per anno eccedente) per ritardi in procedimenti civili, penali, amministrativi o tributari, rivolgendosi alla Corte d'Appello competente. Il ricorso va presentato entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del processo "lumaca".

"Quanto alla trattazione della fase monitoria dei procedimenti di equa riparazione, parimenti assegnati dall'01.09.2023 alla Sezione, i dati statistici relativi a tale settore evidenziano un aumento esponenziale delle sopravvenienze", ha dichiarato l'alto magistrato, "che nell'ultimo anno giudiziario sono state 425, più del doppio rispetto alle 209 dell'anno precedente, le definizioni 270 rispetto alle 194 del precedente periodo, mentre le pendenze al 30.06.2025 sono salite a 204".

"Da rilevare che la stragrande maggioranza dei procedimenti ha origine dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari, stante il frequente sforamento del termine di durata ritenuto congruo, per tale contenzioso, dalla giurisprudenza, pari a 6 anni".

"Termine che appare difficile rispettare quando, come spesso accade, la procedura fallimentare diventa, a sua volta, il contenitore di una serie di azioni giudiziarie di vario genere (opposizioni alla dichiarazione di fallimento; opposizioni allo

stato passivo; azioni revocatorie): sotto questo profilo, non sembra che la modifica apportata all'art. 118 della Legge Fallimentare dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 06 agosto 2015, n. 132, norma che, nell'attuale versione, consente, in determinati casi, la chiusura del fallimento nonostante la pendenza di eventuali giudizi, abbia avuto un significativo impatto sui tempi di definizione delle procedure concorsuali nei Tribunali del distretto".

Nella relazione, inoltre, si precisa che i tempi di pagamento di questi indennizzi si sono ridotti rispetto agli anni scorsi.